



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI PER IL DEPOSITO CAUZIONALE E PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON REGOLARMENTE PAGATE DAI SOGGETTI PRIVATI SPETTANTI ALL'ASP MAGIERA ANSALONI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n.31 del 28/10/2016

## Art. 1 Oggetto del regolamento - finalità

Il presente documento è stato redatto al fine di adottare una disciplina interna che regolamenti in modo completo e chiaro le modalità e i criteri di riscossione della retta dovuta al fine duplice di:

- non cagionare danni all'Amministrazione e quindi all'erario per quanto ciò possa essere evitato anche tenuto conto della necessaria proporzionalità delle somme da riscuotere con i costi derivanti dalle procedure necessarie a tal fine;
- applicare il principio di responsabilità condivisa tra soggetti privati e soggetti pubblici committenti e gestori del servizio sociosanitario accreditato ai sensi della DGR 514/2009 come modificata dalla DGR 715/2015.

## Art. 2 Cauzione

La cauzione viene richiesta all'utente prima ed ai fini dell'ingresso nei servizi residenziali e semiresidenziali in forza delle vigenti disposizioni regionali e accordi sottoscritti con la committenza; le modalità e criteri ivi indicati per l'applicazione della cauzione, ove in contrasto con le eventuali variazioni normative future, sono da intendersi immediatamente adeguati a dette variazioni anche in assenza di apposita e ulteriore disciplina aziendale.

a. CHI LA VERSA:

- Gli utenti a tempo indeterminato di CRA e CD sia su posto accreditato sia su posto privato.
- Ricoveri temporanei su CRA o CD (pubblico e privato) oltre i 60 giorni

b. CHI NON LA VERSA:

- Ricoveri temporanei su CRA o CD (pubblico e privato) fino a 60 giorni (proroghe incluse)

c. QUANTO VERSA:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • Posti CRA pubblico                      | retta utente x 31  |
| • Posti CRA privato                       | retta utente x 31  |
| • Posti CD pubblico                       | retta utente x 27  |
| • Posti CD privato                        | retta utente x 27  |
| • Posti CD part time (pubblico e privato) | retta utente x27/2 |

- In caso di Utenti (pubblici o privati) con ridotta/ inadeguata capacità economica (stabilita dall'Assistente Sociale in fase di accesso o durante il periodo assistenziale) si opterà per una Retta personalizzata.
- In caso di cessazione del servizio, la cauzione sarà utilizzata a copertura delle somme ancora da versare all'Asp nel limite dell'importo della cauzione stessa.
- In caso di rinuncia al posto/servizio assegnato per scelta dell'utente, allo stesso sarà trattenuto 1/5 della cauzione a titolo di penale e copertura spese.

### Art. 3 Insoluti e obbligati al pagamento delle rette di ospitalità.

- A. Gli obbligati al pagamento delle rette definite per i servizi residenziali e semiresidenziali in gestione all'Asp sono gli utenti del servizio, la retta viene applicata senza determinazione della fascia in base all'indicatore Isee sino a diversa disposizione regionale in merito.  
Gli obbligati al pagamento delle rette definite per i servizi domiciliari in gestione all'Asp sono gli utenti del servizio, la retta definita può essere ridotta su richiesta dell'utente, applicando i criteri aziendali e le fasce stabilite in base all'indicatore ISEE dell'utente.
- B. In caso di rette che risultino non pagate o parzialmente pagate, al fine del recupero delle somme dovute, l'ASP attiverà immediatamente le procedure definite nei contratti di servizio vigenti con la committente, sia per gli utenti accreditati che per quelli non accreditati (lettere di sollecito all'utente e segnalazione insoluti agli organi competenti per le verifiche del caso).
- C. In caso persista l'insolvenza e l'esito delle suddette procedure determini che l'utente e/o i suoi co-obbligati abbiano la "capacità economica" di sostenere la retta, l'Asp:
1. Se stabilito dal servizio sociale, fatturerà la quota a carico del Comune tenuto ai sensi di legge o all'Ente da esso delegato qualora lo stesso intenda anticipare tale quota e accendere ipoteca o altri atti che assicurino la futura riscossione da parte del Comune a titolo di rivalsa sull'utente o suoi eredi per le somme anticipate.
  2. Se non stabilito di procedere come al punto 1, invece
    - ✓ Per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 € verrà richiesta la riscossione coattiva da parte del soggetto autorizzato per legge e a cui l'Asp ha assegnato il servizio medesimo,
    - ✓ Per importi complessivamente inferiori a 1.000,00 € verrà redatto da parte dell'ufficio competente Asp un piano di pagamenti concordati col debitore
- I soggetti presso cui effettuare le azioni di riscossione sono:
- a) per le CASE RESIDENZA ANZIANI (CRA) = l'utente e, in subordine, il coniuge e i figli maggiorenni (come individuati ai sensi dell'art 433 del codice civile)
  - b) per i CENTRI DIURNI (CD) e SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD): l'utente
  - c) per gli altri servizi: l'utente e i famigliari conviventi maggiorenni
3. **I piani di pagamento** eventualmente concordati saranno determinati secondo i seguenti criteri:
- i. Per le somme iscritte a riscossione coattiva (quindi oltre i 1.000,00 €)  
Massimo n. 18 rate                      rata minima si: di € 250,00
  - ii. Per le somme non inviate a riscossione coattiva (quindi sotto i 1.000,00 €)  
Massimo n. 6 rate                      rata minima: no

I piani di cui:

- lettera C) punto 3 lettera i) dovranno concludersi entro due anni dalla loro attivazione salvo procedura di vendita giudiziaria di beni o piano di incassi ancora regolarmente in corso. Terminato tale termine le somme segnalate come non rimosse dovranno entro un periodo "finestra" di ulteriori due anni essere segnalate e considerate inesigibili. Se durante il periodo finestra si attivassero nuove procedure di riscossione per intervenute e sufficienti disponibilità economiche atte a coprire il credito inevaso, il procedimento si riattiva come previsto alla Lettera C) punto 3 lettera i).

- lettera C) punto 3 lettera ii). dovranno in ogni caso concludersi entro un termine pari al doppio della durata concordata del piano decorrente dalla data di conclusione prevista nel piano originario. Terminato tale termine le somme segnalate come non riscosse dovranno essere segnalate e considerate inesigibili salvo che alle stesse non si siano aggiunte altre somme nel frattempo che ne permettano la richiesta di iscrizione “cumulativa” a riscossione coattiva. In tale ultimo caso si applicano i termini di cui al punto precedente.

#### **Art. 4 - Disposizioni finali ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione e verrà pubblicato all'Albo e sul sito internet aziendale.